

# “TESSERE PREPAGATE”

Newsletter FISCALE - 1 Ottobre 2014



**Risposta fornita dalla Agenzia delle Entrate a quesito posto da Comufficio** – Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi dell’I.C.T. (consulenza giuridica n. 954-8/2014 del 15/07/2014).

## Domanda

Per le operazioni effettuate tramite carte prepagate o carte-regalo multiuso (cd. “voucher”), rilasciate direttamente dagli esercizi commerciali ai propri clienti, utilizzabili per l’acquisto di una pluralità indifferenziata di beni e/o servizi offerti dagli esercenti medesimi, è corretto considerare che l’operazione di ricarica non rappresenta un corrispettivo soggetto ad Iva e che, conseguentemente, l’obbligo di certificazione sussiste al momento successivo di effettuazione delle singole cessioni di beni/prestazioni di servizi?

## Risposta

I versamenti effettuati per la “carica/ricarica della carta prepagata non assumono la natura di corrispettivo soggetto ad Iva, solo nell’ipotesi in cui i beni e i servizi per i quali è effettuato il pagamento non siano conosciuti e specificatamente individuati al momento del versamento (cfr., CG.CE. 21 febbraio 2006, causa C-419/2002). Solo in tale ipotesi, pertanto, le somme versate per caricare/ricaricare la carta prepagata rappresentano mere cessioni di denaro escluse da Iva, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972 e non sono soggette all’obbligo di certificazione. Per quanto riguarda le modalità di certificazione degli importi relativi alla “carica/ricarica” della carta, l’esercente può procedere come indicato nel precedente punto (*nota: vedi “scontrino del tabaccaio”*).

## Commento

La risposta conferma la procedura che Lungomare ha suggerito ai propri clienti. In sostanza, al momento della cessione della tessera o della relativa ricarica, non c’è alcun obbligo di emettere lo scontrino, mentre resta fermo questo obbligo al momento della cessione del bene o della prestazione del servizio. A tal fine, condizione imprescindibile è che al momento della cessione della tessera o della ricarica non sia determinato il bene o servizio che sarà acquistato dal cliente. Ad esempio il corrispettivo pagato a fronte di una generica carica o ricarica di Euro 50,00 da spendere nell’esercizio commerciale per l’acquisto di beni o servizi non precedentemente determinati non è soggetta ad emissione di scontrino (lo scontrino sarà emesso al momento della effettiva cessione del bene o erogazione del servizio anche in considerazione che potrebbero essere ceduti prodotti o servizi soggetti ad aliquote Iva differenti); diverso il caso della tessera “10 caffè” ad un prezzo forfettario: in questo caso lo scontrino va emesso all’atto della carica o ricarica in quanto il bene o servizio è già determinato (si tratta solo di un pagamento anticipato). La risposta ammette la possibilità di emettere uno scontrino, con valore di semplice ricevuta, anche al momento della carica o ricarica, utilizzando la procedura dello “scontrino del tabaccaio” (determinazione di apposito reparto sulla stampante fiscale ove vengono memorizzati gli importi “fuori campo Iva”, importi che devono essere detratti dall’ammontare dei corrispettivi giornalieri ai fini della registrazione fiscale).